

Gli Atenei e la Ta.Ri.

di Marco Fosco e Robert Brideson

Le uniche strutture scolastiche a beneficiare dell'esonero dal pagamento della tassa rifiuti previsto dall'articolo 33-bis del Dl 248/2007 (Milleproroghe 2008) sono esclusivamente le scuole statali di ogni ordine e grado riconducibili al Ministero dell'istruzione, che ai sensi di Legge diventa il titolare dell'obbligazione tributaria. È quanto emerge dalla Sentenza n. 25524 della Cassazione depositata il 10 ottobre 2019, secondo la quale non è possibile equiparare le Università, anche se statali, alle istituzioni scolastiche beneficiarie del supporto economico del sopracitato Ministero in quanto amministrazioni pubbliche, ma non organi dello Stato.

Il dispositivo pone fine ad un lungo contenzioso tra il Comune di Roma e una famosa Università capitolina in relazione ad un avviso di pagamento TARI, di competenza al periodo dal 2007 al 2010 emesso dalla società incaricata per la riscossione, con l'applicazione della tariffa ordinaria. È bene



precisare che per le «scuole di ogni ordine e grado» il regolamento del Comune di Roma prevedeva un'agevolazione tariffaria che l'Ateneo chiedeva venisse riconosciuta e corrispondente alla categoria 27, quale sottogruppo della categoria 2 propria di musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto e comunità religiose.

Le ragioni sostenute dall'Università risiedevano nel reputare che quanto sancito dall'articolo 33-bis del Dl 248/2007 riguardasse anche gli Atenei. Nello specifico, ai sensi della normativa qui richiamata, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente alle amministrazioni comunali, una somma a copertura del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reso nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, questa volta parametrizzata sul numero degli studenti, anziché sulle superfici come per tutte le altre categorie di utenze non domestiche.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

Ed è proprio su questa definizione che sono intervenuti i giudici chiarendo un principio su cui già in passato le Sezioni Unite si erano espresse con la sentenza n. 10700 del 2006, individuando nelle Università un ente di Diritto Pubblico distinto dalle amministrazioni dello Stato. Come sancito dalla Legge n. 168/1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, ed in attuazione all'art. 33 della Costituzione si riconosce alle Università autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile propria degli enti pubblici e non degli organi dello Stato. Ciò a differenza delle scuole medie e degli istituti di istruzione secondaria che sono dotati di mera autonomia amministrativa e si trovano in un «rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione» e «agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato».

Le entrate delle università sono costituite da trasferimento dello Stato, da contributi obbligatori e da altre forme autonome di finanziamento. Si tratta dunque di una normativa che da un lato conferma la soggettività giuridica delle Università statali, dall'altro ne rafforza significativamente l'autonomia statutaria e regolamentare.

Acclarata dunque l'assoggettabilità a TARI degli Atenei universitari, i giudici nella seconda parte del verdetto hanno accolto parzialmente le motivazioni avanzate dal ricorrente. A tal proposito è bene ricordare che nel caso di specie, il comune di Roma riconduce ad apposita categoria TARI le scuole di ogni ordine e grado, la categoria 27, riconoscendo una tariffa agevolata che prevede una riduzione di due terzi dell'imposta ordinaria e riconducibile alla categoria 2. Secondo la Corte il presupposto di tale agevolazione non risiede nella natura del soggetto passivo, ma nella «destinazione delle superfici ad attività didattica», per fini educativi e di istruzione, circostanza di per sé «ritenuta meritevole di un trattamento premiale», pertanto risulta corretto applicare a tali utenze la tariffa ridotta.

Il riconoscere le agevolazioni tariffarie come da regolamento comunale non è in contrasto con il diniego all'esonero dal momento che i presupposti sono diversi: nel primo caso ha rilevanza l'utilizzo dei locali e delle aree tassabili, nel secondo incide la natura di istituzione scolastica statale.

Roma, 31 ottobre 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788